

## RIDUZIONI ED ESENZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. Ai sensi della Legge di Bilancio 2021 (Art. 1, comma 48 della legge 30 dicembre 2020, n. 178) "A partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà e la tassa sui rifiuti avente natura di tributo o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo, di cui, rispettivamente, al comma 639 e al comma 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è dovuta in misura ridotta di due terzi".
2. Al fine di fornire adeguati chiarimenti rispetto all'agevolazione di cui al punto precedente, si intendono, qui di seguito, riportare i requisiti per l'agevolazione:
  - essere pensionato ed essere titolare di una pensione "maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia" erogata da uno Stato diverso dall'Italia;
  - essere residenti all'estero (un qualsiasi Stato, anche diverso da quello che eroga la pensione);
  - essere proprietario o usufruttuario dell'unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso.Si è quindi a specificare che:
  - non è necessaria l'iscrizione all'AIRE;
  - la pensione, per rientrare nel "regime di convenzione internazionale" deve derivare da contributi versati in Italia cumulati con quelli versati all'estero: non vi rientrano né le pensioni solamente italiane, né le pensioni solamente estere;
  - vale solo per una unità immobiliare, ad uso abitativo, il cui diritto di possesso è proprietà o usufrutto. Negli altri casi non vale.
3. L'istanza di riduzione di cui ai commi precedenti dovrà essere presentata entro il 31 gennaio dell'anno a cui si riferisce la richiesta di riduzione.
4. Ai sensi dell'art. 1, comma 660, della Legge 27/12/2013, n. 147, le seguenti ipotesi sono esenti dal tributo i locali adibiti a civile abitazione e le loro pertinenze di persone o famiglie che si trovano in situazione di indigenza ed usufruiscono di contributi assistenziali continuativi da parte del CISS38, limitatamente all'anno (o frazione di anno) nel corso del quale ne abbiano diritto. L'esenzione viene concessa dietro presentazione di apposita domanda dell'interessato attestante i requisiti richiesti. I soggetti beneficiari della presente agevolazione dovranno segnalare tempestivamente ogni intervenuta modifica alla situazione di cui sopra.
5. Tutte le riduzioni e le esenzioni di cui ai commi 1, 2 competono a richiesta dell'interessato e hanno effetto dalla data di decorrenza della dichiarazione di inizio possesso/detenzione o di variazione tempestivamente presentata. L'istanza sarà valida anche per gli anni successivi, purché non siano mutate le condizioni, con obbligo per il soggetto passivo a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. Le riduzioni/esenzioni cessano comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la loro fruizione, anche se non dichiarate.
6. Le riduzioni sono cumulabili tra di loro fino ad un massimo del 60%.
7. Non potranno essere riconosciute riduzioni e agevolazioni qualora i contribuenti richiedente risultino essere morosi nei confronti dello stesso tributo per gli anni precedenti.
8. Nel caso in cui non venga prodotta la documentazione necessaria entro i termini previsti, l'Ufficio è legittimato a non applicare nessuna riduzione e/o esenzione, anche se già riconosciuta negli anni precedenti.

9. Nel caso in cui la formazione del ruolo è antecedente ai termini previsti l'Ente provvederà ad applicare il tributo totale salvo poi procedere a sgravio e/o rimborso esclusivamente dopo la presentazione della domanda.
10. L'ente si riserva la facoltà di effettuare sopralluoghi per verificare la veridicità delle dichiarazioni rese.